



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per le Politiche Europee

ROMA

ALLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ROMA

AL MINISTERO DELLA DIFESA

ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ROMA

AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ROMA

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO-
GUARDIA COSTIERA

ROMA

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

ROMA

DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

e, p.c.

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA

VALLE D'AOSTA

OGGETTO: Numero Unico di emergenza Europeo – 112. Titolarità del trattamento dei dati personali.

1. Premessa

Recentemente, sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti con i quali alcune Regioni hanno chiesto indicazioni circa i soggetti che, ai sensi della vigente normativa, devono considerarsi titolari dei dati trattati nell'ambito della gestione del servizio del Numero Unico di Emergenza Europeo - 1 1 2 (nel prosieguo solo: "NUE-112").

Si tratta di una questione di particolare rilevanza.

Essa, infatti, richiede di individuare coloro che, per il loro ruolo in seno all'architettura del NUE-112, esercitano le funzioni di *data controller* ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina generale dei trattamenti dei dati personali (cd. GDPR), e dell'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, concernente i trattamenti dei dati per finalità di giustizia e polizia.

Come è noto, tali disposizioni individuano la figura in discorso nel soggetto che, in virtù delle prerogative attribuitegli, è in grado di determinare le finalità e i mezzi delle operazioni compiute sui dati personali ed è, pertanto, responsabile del rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalla normativa sia nazionale che europea.

In considerazione della sua complessità, la tematica è stata sottoposta al vaglio della Commissione consultiva ex art. 98-*vicies semel* del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, la quale ha espresso sulla tematica il proprio parere nella seduta del 16 aprile 2025.

Sulla scorta di tale parere, si ritiene di poter rassegnare le seguenti considerazioni.

2. I momenti operativi del sistema "NUE-1 1 2"

Al fine di fornire risposta ai quesiti evocati, appare utile, innanzitutto, individuare i "segmenti" operativi di cui si compone il NUE-1 1 2 ed evidenziare le tipologie di dati che nell'ambito di ciascuno di essi vengono trattati.

Da questo punto di vista, precise indicazioni provengono dal "*Disciplinare Tecnico Operativo standard per la realizzazione e il funzionamento della centrale unica di risposta e*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

per la funzionalità del servizio 112-NUE", approvato dalla ricordata Commissione Consultiva nella seduta del 17 luglio 2018.

Il documento (si veda, in particolare, il Capitolo 2, punto 2) distingue tre momenti operativi:

1. l'acquisizione, da parte del CED Interforze *ex art. 8* della legge 1° aprile 1981, n. 121, dei dati di identificazione e localizzazione del chiamante, messi a disposizione dagli operatori della telefonia e - ove disponibili - quelli derivanti dai dispositivi mobili, per il successivo inoltro ai PSAP 1, cioè alle Centrali Uniche di Risposta (CUR), istituite dalle Regioni;
2. l'acquisizione, da parte delle CUR, delle informazioni utili all'individuazione del PSAP 2 - cioè della centrale operativa di una Forza di polizia o dell'ente deputato a compiti di soccorso urgente - cui deve essere smistata la richiesta di intervento di emergenza;
3. la trasmissione, da parte della CUR, dei dati raccolti al PSAP 2 individuato.

Si tratta di tre fasi distinte tra di loro, il cui svolgimento è affidato a soggetti diversi e nel corso delle quali vengono trattati dati personali di natura non sempre omologa.

Come si è detto, il primo momento operativo consiste esclusivamente nella raccolta di dati esterni attinenti all'identificazione del soggetto che effettua la chiamata di emergenza e alla determinazione del luogo in cui esso si trova.

I trattamenti di tali dati sono effettuati unicamente dal CED Interforze, il quale provvede anche alla loro trasmissione alle CUR.

Il secondo momento operativo si risolve nell'acquisizione dei dati che consentono all'"operatore laico" della CUR di individuare il PSAP 2 a cui smistare la richiesta di intervento di emergenza.

La "collazione" di queste informazioni avviene attraverso un'intervista alla persona chiamante, la quale rilascia una serie di elementi, potenzialmente riconducibili alla nozione di "dati personali" di cui all'art. 4 del GDPR, taluni dei quali riguardanti il contesto dell'evento.

Il terzo momento operativo consiste nello smistamento delle informazioni acquisite - riunite in una scheda-contatto generata automaticamente dal sistema e opportunamente integrata - al PSAP 2 che si ritiene, in ragione della natura dell'evento, debba assicurare l'intervento di emergenza.

3. *I soggetti titolari dei trattamenti dei dati effettuati in ciascun momento operativo*

La ricostruzione sopra riportata rende evidente che i tre momenti operativi, pur essendo naturalmente parte di un'unica procedura, vedono protagonisti soggetti che operano in maniera autonoma, nell'ambito delle proprie esclusive competenze.

Tale modalità di funzionamento deve essere tenuta presente al fine di individuare colui che, in ciascuna delle menzionate fasi, ricopre il ruolo di "Titolare".

La questione, in vero, non suscita particolari problemi per quanto concerne il primo momento operativo riguardante l'acquisizione dei dati relativi all'identificazione e alla localizzazione del chiamante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

Il D.M. 24 maggio 2017 – tuttora efficace in virtù della clausola di ultravigenza recata dall'art. 49, comma 3, del D. Lgs. n. 51/2018 – identifica, all'Allegato 1, questo Dipartimento quale “Titolare” di questa tipologia di trattamenti per i dati messi a disposizione dai gestori telefonici. Analogamente, lo stesso Dipartimento è titolare dei trattamenti dei dati di localizzazione derivanti dai dispositivi mobili ricevuti nel primo momento operativo.

È da precisare che il citato Allegato 1 non entra nel merito della titolarità delle altre operazioni in cui si articola la procedura di gestione della chiamata di emergenza. E ciò per il fatto che il ricordato D.M. 24 maggio 2017 si è limitato – giusta i criteri direttivi recati dal soppresso art. 53, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – ad individuare i trattamenti di pertinenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ed in effetti, le operazioni compiute nel secondo e nel terzo momento operativo vedono come protagonista unicamente le CUR regionali.

Spetta, infatti, alle diverse Amministrazioni determinare i mezzi da utilizzare per la realizzazione e il funzionamento delle predette Centrali di Risposta e – all'interno dell'archetipo generale previsto dal Disciplinare Tecnico Operativo di cui si è detto al paragrafo 2 – stabilire, con specifiche istruzioni, le procedure che dovranno essere osservate dagli operatori impiegati.

Ciò induce a concludere che, a mente di quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del GDPR, il Titolare dei trattamenti effettuati nel secondo e terzo momento operativo – riguardanti l'acquisizione delle informazioni dal chiamante e la trasmissione degli stessi attraverso la scheda-contatto al PSAP 2 – sia da individuarsi nelle Amministrazioni regionali (di seguito, per brevità, Regioni).

4. *Titolarità dei trattamenti effettuati dai PSAP 2*

Giova precisare che, naturalmente, la titolarità delle Regioni non si estende alle operazioni che vengono svolte dai PSAP 2.

Questi ultimi, infatti, una volta ricevuta la comunicazione, interloquiscono in via del tutto autonoma con il chiamante, provvedendo a verificare, sulla base degli elementi partecipati, la natura dell'evento e a disporre, se del caso, l'intervento di emergenza.

Essi, inoltre, operano per finalità e con apparati e mezzi determinati dalle Amministrazioni di appartenenza, senza che su questa sfera possano interloquire soggetti “esterni”.

Ciò consente di chiarire che tali Amministrazioni rivestono il ruolo di Titolare per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dai dipendenti PSAP 2.

5. *Titolarità dei dati di backup nei casi di sussidiarietà tra diversi PSAP 1*

L'attuazione del NUE-112 sul territorio nazionale conosce casi nei quali alcune CUR regionali gestiscono i dati di *backup* in favore di CUR di altre Regioni.

Ciò avviene in due ipotesi, quando, sulla base di specifici accordi, una Regione conferisce ad un'altra la gestione della funzione di *disaster recovery* relativa ai propri PSAP 1 in via ordinaria ovvero in presenza di un massiccio afflusso di chiamate dovuto a particolari eventi emergenziali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

In tali casi, occorre considerare che ciascuna Regione è titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio NUE-112 attivato nel proprio territorio.

Alla luce di ciò, l'Amministrazione regionale che gestisce per conto di un'altra il servizio di *disaster recovery* viene ad assumere il ruolo di responsabile ai sensi dell'art. 4, comma 8, del GDPR.

In tali casi, la Regione Titolare del dato e la Regione "Responsabile" per conto di quest'ultima regoleranno i propri rapporti afferenti al trattamento dei dati personali attraverso la stipula del contratto o altro atto giuridico previsto dall'art. 28, comma 3, del GDPR.

6. Titolarità dei trattamenti provenienti da canali di comunicazione alternativi o evoluti.

La presente circolare costituisce l'occasione propizia per chiarire quale sia il Titolare dei trattamenti dei dati che sono effettuati, nell'ambito del NUE 112, attraverso l'utilizzo di specifiche soluzioni applicative e servizi accessori.

Ci si riferisce, nello specifico, all'App *Where Are U* – che consente all'utente di interfacciarsi con la CUR anche attraverso messaggi di testo – e ai canali di comunicazione evoluti "*112Sordi*" – dedicato all'accesso al NUE-112 da parte delle persone affette da sordità – e *eCall*, installato a bordo di autoveicoli e in grado di inviare una chiamata automatizzata alla CUR in caso di grave incidente automobilistico.

Per quanto concerne tali specifici canali di comunicazione, occorre ricordare che essi sono curati da due Regioni.

In particolare, l'App "*Where Are U*" e l'*eCall* sono gestiti dalla Regione Lombardia, mentre il "*112Sordi*" è gestito dalla Regione Piemonte, per mezzo delle dipendenti CUR.

Tali Amministrazioni regionali determinano in modo autonomo le modalità e i mezzi secondo i quali viene assicurato il funzionamento dei due sistemi su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, con riferimento all'App "*Where Are U*", occorre precisare che la Regione Lombardia è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti al momento della "registrazione" all'applicazione (numero di cellulare, nome, cognome, ecc.) e di quelli acquisiti al momento dell'effettuazione della comunicazione di emergenza tramite l'applicazione (geo-localizzazione del chiamante tramite sistema GPS dello *smartphone*). Tali dati, vengono successivamente inoltrati alle diverse CUR competenti per territorio.

Per quanto concerne, invece, il "*112Sordi*" della Regione Piemonte, la titolarità del trattamento dei dati riguarda sia i dati di "registrazione" (laddove presenti) che gli eventuali dati di geo-localizzazione i quali vengono direttamente gestiti dalla predetta Regione che agisce quale PSAP di primo livello per l'intero territorio nazionale.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, appare, dunque, evidente che:

- il titolare del trattamento eseguito con i sistemi "*Where Are U*" ed *eCall* è la Regione Lombardia;
- il titolare del trattamento eseguito con il canale "*112Sordi*" è la Regione Piemonte.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

7. Indicazioni conclusive

Si rassegnano le considerazioni che precedono per un'opportuna conoscenza e per consentire a codeste Amministrazioni, in indirizzo per competenza, di sviluppare o comunque modulare di conseguenza, le eventuali iniziative di propria pertinenza.

Le Prefetture dei Comuni capoluogo di regione sono pregate, nell'esercizio anche delle funzioni di cui all'art. 10 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, di voler partecipare, nelle forme ritenute opportune, i contenuti della presente circolare alle Amministrazioni regionali.

I Commissariati del Governo di Trento e Bolzano sono pregati di effettuare analoga comunicazione verso le locali Province Autonome.

In questo senso, si raccomanda che le indicazioni qui formulate siano discusse anche nell'ambito dei "Gruppi di monitoraggio" – istituiti presso ciascuna Prefettura capoluogo di regione e Commissariato del Governo – per l'attuazione, nei rispettivi territori, del NUE-1 1 2.

Con l'occasione, al fine di consentire a questo Dipartimento di svolgere al meglio le funzioni di coordinamento per l'attuazione del NUE-112, si pregano codeste Prefetture e Commissariati del Governo di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, i provvedimenti aggiornati che definiscono la composizione dei predetti Gruppi di Monitoraggio.

Nel ringraziare, si confida nella puntuale applicazione degli indirizzi qui formulati.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.
preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

Gambacurta